

COMUNE DI NEONELI

Prov. Di Oristano



UFFICIO TECNICO

Neoneli li 30/09/2026

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE O RESTAURO E RISANAMENTO COSERVATIVO DELLE PRIME CASE DI ABITAZIONE NEL COMUNE DI NEONELI – ANNUALITÀ 2026

Legge Regionale n. 3 del 09.03.2022 art 13 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 3 del 09 marzo 2022 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", che prevede misure a sostegno dello sviluppo dei piccoli comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione sino ai 5.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 18/31 del 22/04/2026 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione o risanamento conservativo di prime case nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Criteri e modalità di concessione dei contributi. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, comma 2, lett. b)", che dispone la ripartizione dell'intero stanziamento regionale destinato ai comuni della Sardegna con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che abbiano manifestato il proprio interesse ad accedere alla misura in oggetto;

VISTA la determinazione del D.S. – Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 1839 (prot. n. 27057 del 27/05/2026) che approva la ripartizione dello stanziamento regionale di cui alla L.R. 21 febbraio 2023, n. 1, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, per l'annualità 2026, comprendente anche il Comune di Neoneli, per l'importo di € 52.083,33;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10/09/2026, con la quale sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per la formazione della graduatoria comunale relativa all'annualità 2026;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 78 del 30/09/2026, di approvazione del presente bando e della relativa modulistica;

CONSIDERATO che il contributo per l'annualità 2026, pari a complessivi € 52.083,33, verrà finanziata con fondi del contributo regionale;

RENDE NOTO

Con decorrenza dal 30/09/2026 e fino al giorno 30/12/2026 sono aperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate a concorrere all'assegnazione dei contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 15.000 a beneficiario, per l'acquisto, ristrutturazione o

risanamento conservativo di prime case in favore di coloro che risiedono o trasferiscono la propria residenza nel Comune di Neoneli.

La concessione del finanziamento avverrà sulla base delle modalità indicate negli articoli seguenti.

1. FINALITÀ

L'art. 13 comma 2 lett. b) della legge regionale n. 3 del 09.03.2022 prevede, ai fini del contrasto allo spopolamento, la concessione di contributi a fondo perduto **per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case** nel territorio oggetto di agevolazione, secondo le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse destinate alla realizzazione del programma sommano a € 52.083,33.

Dette risorse regionali vengono erogate ai Comuni, ai quali compete l'individuazione dei beneficiari tramite apposito bando ed in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nell'allegato 1 della delibera di G.R. n. 20/59 del 30.06.2022.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le spese, IVA inclusa (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali), relative a:

1. acquisto dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale, con l'eventuale recupero edilizio dello stesso, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001, limitatamente ad immobili da destinare ad uso residenziale, comprensivi delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), già esistenti alla data di pubblicazione del bando (non è ammissibile a contributo l'acquisto e/o il recupero delle sole pertinenze);

Non sono ammesse compravendite tra coniugi, parti di un'unione civile, conviventi di fatto, parenti o affini entro il terzo grado del richiedente o di altro componente del nucleo familiare. Non sono altresì ammesse compravendite tra il richiedente e società controllate, collegate o partecipate dal medesimo o dai suoi familiari entro il terzo grado. È fatta eccezione per l'acquisizione, da parte di un comproprietario, delle restanti quote di proprietà.

L'immobile deve essere conforme alla normativa urbanistica, edilizia e catastale, in coerenza con lo stato di fatto. Non sono ammissibili immobili che presentino difformità non sanate alla data dell'atto di compravendita né immobili con difformità sanabili ma non ancora regolarizzate alla medesima data. Restano altresì esclusi gli immobili caratterizzati da difformità non sanabili secondo la normativa vigente;

2. realizzazione di lavori di recupero edilizio, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001 e per i quali spetta una detrazione fiscale o agevolazione di cui alla vigente normativa in materia di agevolazioni in edilizia, esclusivamente pagati tramite bonifico, di un immobile da destinare a uso residenziale e delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi

legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), da adibire a residenza e dimora abituale, già esistente alla data di presentazione della domanda (non è ammissibile a contributo il recupero delle sole pertinenze).

Non sono ammissibili spese relative a:

- parti condominiali;
- immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- immobili non catastalmente censiti;
- fatture riportanti spese per il solo acquisto di materiali e/o forniture;
- lavori non strettamente connessi agli interventi di risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia come definiti rispettivamente dalle lettere c) e d), comma1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" – il concetto di "restauro e risanamento conservativo"/"ristrutturazione edilizia" deve essere inteso in senso stretto deve fare esclusivo riferimento alla citata disposizione normativa.
- lavori in economia;
- acquisto e/o recupero di sole pertinenze;
- lavori su un immobile per il quale sono stati ottenuti finanziamenti per acquisto e risanamento/ristrutturazione prima casa non cumulabili, in quanto espressamente indicato nella legge, con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);
- non aver già beneficiato del contributo massimo previsto dalla normativa regionale, pari a euro 15.000, anche sotto la vigenza della precedente disciplina. Nel caso in cui sia stato precedentemente percepito un importo inferiore, la domanda è ammissibile esclusivamente per la quota residua, fermo restando che ai fini del rispetto del limite massimo si tiene conto dei contributi percepiti in qualità di richiedenti da tutti i componenti del nucleo familiare, anche in momenti antecedenti alla costituzione dello stesso e indipendentemente dall'abitazione oggetto del contributo;
- acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado;
- le spese per l'acquisto di arredi.

Inoltre, a titolo non esaustivo, non sono ammissibili:

- spese connesse all'allacciamento utenze;
- spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell'immobile.

Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

Sono, invece, ammissibili le seguenti spese:

- Spese di acquisto dell'immobile (solo costo dell'abitazione);
- Spese di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione dell'immobile, comprese quelle di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali);
- Onorari notarili, spese bancarie e spese di intermediazione.

4. AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

Per essere ammissibili, le spese non devono essere effettuate prima della data di pubblicazione del presente bando. La data di riferimento è:

- per l'acquisto: la data di sottoscrizione dell'atto notarile di compravendita, che deve essere successiva alla pubblicazione del presente bando;
- per il recupero: la data di emissione della prima fattura relativa ai lavori di recupero, che potranno iniziare solo dopo la pubblicazione del presente bando.

In caso di contributo relativo all'acquisto, l'atto di compravendita dovrà essere stipulato entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dal contributo.

I lavori di risanamento conservativo/ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Neoneli o che si impegnano a trasferirla entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo Comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione, salvo il caso di finanziamenti ottenuti per acquisto e risanamento/ristrutturazione prima casa non cumulabili espressamente con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);

Il richiedente, alla presentazione della domanda, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.

6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.

Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente, acquisto e lavori. Resta fermo il limite di euro 15.000.

Il contributo potrà essere liquidato, previe le attività istruttorie di verifica e controllo, dal momento dell'acquisizione di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese dell'intervento, secondo le modalità stabilite nel presente bando.

L'agevolazione prevista è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal beneficiario. È fatto obbligo per il beneficiario, in ottemperanza alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicare formalmente al Comune le modalità per l'accredito del contributo spettante, indicando la persona autorizzata ad operare sul conto.

Il contributo è erogato in unica soluzione a seguito della rendicontazione finale delle spese sostenute, secondo le modalità previste al presente bando.

È data facoltà al beneficiario di richiedere l'anticipazione del contributo erogabile, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria a garanzia, a carico del richiedente.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande ammissibili saranno valutate secondo i seguenti criteri, sulla base dell'**allegato a)** alla **det. n. 1928 – prot. 28890 del 10/06/26**: "Criteri e modalità per beneficiare dei contributi a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nei piccoli comuni della Sardegna di cui alla L.R. 9 marzo 2022, n. 3, articolo 13, comma 2, lett. b) e alla deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026":

N°	Criterio	Punteggio
1	Trasferimento della residenza in Sardegna da parte di cittadini provenienti da altre regioni italiane o dall'estero	25
2	Emigrati sardi o discendenti (ulteriore premialità rispetto al punto 1)	5
3	Nuclei di nuova formazione	18
4	Nuclei che includono 1 figlio minore	12
5	Nuclei che includono 2 figli minori	14
6	Nuclei che includono 3 o più figli minori	15
7	Nucleo composto da tre componenti	7
8	Nucleo composto da quattro componenti	9
9	Nucleo composto da cinque o più componenti	11
10	Richiedente di età inferiore a 40 anni alla data del 31/12/2026	6
11	Interventi nel centro storico o su immobili inagibili	5

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo, con allegata copia del documento di identità del richiedente, dovranno essere compilate sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune (allegato A) e inviate esclusivamente con PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.neoneli.or.it entro e non oltre il **11/12/2026**.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati e documentazione varia:

- Per opere di ristrutturazione: Computo metrico estimativo a firma di tecnico abilitato, con l'applicazione del vigente prezzario regionale delle OOPP e relazione descrittiva contenente la descrizione dell'intervento con illustrazione dei contenuti tecnici dell'intervento e delle scelte progettuali adottate e specificazione sintetica delle destinazioni d'uso e delle specifiche opere previste.
- Documentazione fotografica che individui univocamente l'immobile per il quale si fa istanza e nel contempo individui lo stato di degrado e le parti da ristrutturare;
- Planimetrie dell'edificio con relativi estremi catastali;
- Ulteriore documentazione ritenuta utile dal richiedente;
- Per acquisto prima casa: dichiarazione con cui si attesta che l'acquisto avverrà entro i successivi 6 (sei) mesi;

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Servizio comunale competente gestirà la fase di istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

- a valutare l'ammissibilità formale delle domande pervenute, definendone il relativo elenco;
- a formulare la graduatoria delle domande che si sono collocate in posizione utile per ricevere il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 8 "Modalità e termini di presentazione delle domande".

Il Responsabile del Settore competente, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e all'approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione.

L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprensivo di quelle finanziate con le risorse disponibili e di quelle non finanziate per esaurimento dei fondi sarà pubblicato sul sito web comunale, nella sezione "Albo Pretorio": la pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica agli interessati.

10. MODIFICHE

Non sono ammesse modifiche in corso d'opera ai singoli interventi approvati, se non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implichino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi.

Eventuali altre modifiche potrebbero essere ammissibili ma dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Tecnico comunale previa formale e motivata richiesta, da inoltrarsi prima della richiesta di erogazione del contributo.

L'eventuale autorizzazione di modifiche non comporta in ogni caso un aumento dell'importo del contributo originariamente concesso.

11. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

I beneficiari ammessi a contributo saranno abilitati a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario stesso per l'intervento e a richiedere, nelle modalità previste dal bando, l'erogazione del contributo.

La rendicontazione dell'intervento deve essere presentata entro un periodo massimo di 3 mesi dalla conclusione dell'intervento. La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà contenere:

1. attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti necessari;

2. attestazione che il beneficiario intestatario dell'immobile e delle relative pertinenze ha acquisito la residenza e la dimora abituale nell'immobile oggetto di acquisto e/o recupero, con inserimento della relativa data;
3. attestazione che l'immobile è adibito a uso residenziale;
4. il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;
5. nel caso di acquisto:
 - i. la data di sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'immobile ed eventuali pertinenze,
 - ii. l'importo delle spese sostenute, la modalità e gli estremi del pagamento;
6. nel caso di recupero:
 - i. l'importo delle spese sostenute, allegando le fatture che concorrono al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori e copia del bonifico effettuato per il pagamento della fattura (non si accettano bonifici per detrazioni fiscali);
 - ii. dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile e sulle eventuali pertinenze per il quale si richiede il contributo;
 - iii. dichiarazione che per gli interventi proposti a contributo il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui a leggi che ne prevedano espressamente la non cumulabilità;
 - iv. la data di conclusione dei lavori di recupero.
 - v. almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni;
7. nel caso di acquisto di abitazione:
 - i. atto pubblico di compravendita;
 - ii. almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni;

12. ISTRUTTORIA DELLA FASE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio comunale competente per l'istruttoria preliminare all'erogazione provvederà, per ciascuna domanda ammessa a contributo, a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata e delle spese effettivamente sostenute, richiedendo qualora necessario, chiarimenti o integrazioni.

L'erogazione del contributo verrà effettuata in unica soluzione, a seguito della positiva verifica della relativa documentazione, con atto del Responsabile del Servizio Tecnico, salvo ipotesi di richiesta di anticipazione come disciplinata all'ultimo comma del paragrafo 6 del presente bando.

Nel caso la spesa risultasse inferiore rispetto a quanto dichiarato nella domanda, il contributo verrà riproporzionato e in nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo, fissati in 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario, esclusivamente mediante l'apposito applicativo, entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei giorni.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile

del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione, esclusivamente mediante l'apposito applicativo. La comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

13. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E VINCOLI DI DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Il beneficiario del contributo è soggetto all'obbligo di:

- ✓ trasferire la propria residenza nel Comune entro 18 mesi dalla data di acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- ✓ non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- ✓ non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- ✓ in caso di acquisto, stipulare atto pubblico di compravendita entro 6 mesi dalla data di comunicazione definitiva dell'inserimento tra i beneficiari del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- ✓ effettuare i lavori di ristrutturazione entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- ✓ mantenere l'immobile a uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico;
- ✓ consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte del Comune, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli.

14. CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

Il Servizio Tecnico potrà provvedere a verificare la congruenza e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni.

I dati e le dichiarazioni rese, che non siano direttamente verificabili nelle banche dati, potranno essere oggetto di specifici controlli, che potranno essere effettuati anche in collaborazione con altri enti, e potranno riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti. I controlli potranno essere effettuati mediante richieste di documentazione in originale, verifiche di informazioni in possesso presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l'effettiva residenza e dimora abituale), ovvero a mezzo di sopralluoghi.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell'effettuazione dei lavori, il Settore competente provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, esclusivamente mediante

l'apposito applicativo. Decorso detto termine il Responsabile del Servizio Tecnico procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

15. RINUNCE

Fatto salvo quanto riportato nel punto 4 del presente Bando in riferimento a eventuali proroghe, il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il Settore attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

16. DECADENZE, RIDUZIONI, REVOCHE E SANZIONI

Il Comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale
- b) il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- c) la mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- d) la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- e) la rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dal bando;
- f) qualora il beneficiario alieni o affitti l'immobile oggetto di contributo nei primi 5 anni dall'erogazione del contributo;
- g) qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Gianfranco Urru, via Roma n° 83 – 09080 Neoneli (OR) telefono 0783/67747 – e-mail: gianfranco.urr@comune.neoneli.or.it – pec: protocollo@pec.comune.neoneli.or.it, da contattare anche per eventuali delucidazioni e chiarimenti.

18. PROCEDURE DI RICORSO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna via Sassari n° 17 – 09124 Cagliari, Italia. Presentazione di ricorso: 30 giorni davanti al TAR Sardegna. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna via Sassari n° 17 – 09124 Cagliari, Italia.

19. INFORMATIVA PRIVACY

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Neoneli, con sede in via Roma n° 83 – 09080 Neoneli (OR) telefono 0783/67747, e-mail info@comune.neoneli.or.it.

In ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, al Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali, adottato a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e aggiornato al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e in conseguenza delle procedure contenute nel presente avviso, si comunica che i dati

personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali inerenti all'attività dell'ente medesimo.

Il trattamento dei dati avverrà in forma sia cartacea che informatica.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle predette attività istituzionali. Gli interessati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003.

20. ALLEGATI:

Gli allegati, parte integrante e sostanziale al presente bando, sono:

- a) *All. 1. Istanza e dichiarazione sostitutiva di atto notorio per partecipazione al bando;*

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Gianfranco Urru

